



Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna efficienza causale nella produzione del sinistro, allora nessuna responsabilità può essere attribuita al trasportato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza che segue affermando, tra l'altro, che il precedente invocato dalla ricorrente compagnia (Cass. n. 10526/11) - per sostenere che il fatto stesso che il ciclomotore sia stato posto in circolazione con più persone a bordo comporta necessariamente la responsabilità del trasportato (il quale ha accettato i rischi della circolazione) - non va letto nel senso che siffatta abusiva circolazione comporti di per sé la responsabilità del trasportato, ma che è pur sempre necessario l'accertamento del contributo causale offerto dal trasportato (accertamento che nel caso trattato dal precedente citato era stato concretamente e positivamente svolto) (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25345 depositata il 17 dicembre 2015)



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

<...>

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Bari, parzialmente riformando la prima sentenza, ha accertato che lo scontro tra ciclomotore (di proprietà di C. C.A., da lui condotto e con a bordo C.P.) e l'autovettura (di proprietà del D.P. e da lui condotto) era avvenuto per colpa concorrente del D.P., nella misura del 70%, e del C., nella restante misura, e per l'effetto ha rideterminato la somma risarcitoria dovuta a ciascuno dei C..

Propongono ricorso per cassazione i C. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., la quale propone ricorso incidentale in due motivi. A questo rispondono i C., i quali depositano anche memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, che possono essere congiuntamente esaminati, siccome entrambi discutono del riparto di re-sponsabilità stabilito dal giudice, sono inammissibili. Es-si, benché siano formalmente intitolati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, in realtà chiedono alla Corte di legittimità un nuovo esame ed una nuova valutazione degli elementi probatori in atti, così da ottenere un diverso giudizio sul merito della contro-versia. L'articolazione dei motivi non è, peraltro, neppure autosufficiente, siccome essi fanno riferimento ad atti e documenti dei quali non è fatta una concreta e specifica indicazione.

Il secondo motivo del ricorso incidentale. (che deve essere prioritariamente esaminato rispetto agli altri motivi dell'incidentale) censura la sentenza nel punto in cui, ri-formando la decisione del primo giudice, ha escluso il con-corso di colpa della C., trasportata sul ciclomotore e danneggiata nella persona a seguito del sinistro. Il motivo è infondato. La sentenza accerta che la presenza di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi-cienza causale nella produzione del sinistro. Il precedente invocato dalla ricorrente compagnia (Cass. n. 10526/11) - per sostenere che il fatto stesso che il ciclomotore sia stato posto in circolazione con più persone a bordo compor-ta necessariamente la responsabilità del trasportato (il quale ha accettato i rischi della circolazione) - non va letto nel senso che siffatta abusiva circolazione comporti di per sé la responsabilità del trasportato, ma che è pur sempre necessario l'accertamento del contributo causale of-ferto dal trasportato (accertamento che nel caso trattato dal precedente citato era stato concretamente e positiva-mente svolto).

Il secondo motivo del ricorso principale censura - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione - il mancato riconoscimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica di C.A. C.. Vi si sostiene che il giudice non ha esercitato la presunzione circa il fatto che la lesione subita è pur sempre idonea ad incidere sull'attività che il soggetto avrebbe svolto e nella specie era presumibile che il danneggiato fosse destinato a lavorare nell'azienda agricola familiare. Aggiunge pure il ricorrente che il giudice avrebbe errato nel ritenere che di regola le cd. micropermanenti non incidono sulla capacità lavorativa specifica e sono risarcibili solo come danno biologico.

Il motivo è inammissibile, siccome neppure censura le numerose e compiute ragioni (che qui non è il caso di trascrivere, essendo sufficiente richiamare le pagg. 14 e 15 della sentenza) in base alle quali la sentenza ha escluso che fosse riconoscibile in favore della vittima il danno in questione. Quanto alle cd. micropermanenti, il giudice s'è adeguato alla giurisprudenza che esclude che esse producano danno patrimoniale, ma vadano piuttosto a comporre il danno biologico (tra le varie, cfr. Cass. n. 1690/08, n. 2644/13).

Il terzo motivo del ricorso principale censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per non aver valutato la risarcibilità della lesione da perdita della capacità lavorativa di C.A. C. quale danno non patrimoniale. Il motivo fa riferimento al principio affermato in sentenza secondo cui le cd. micropermanenti concorrono a comporre il danno non patrimoniale. Il motivo è inammissibile, siccome s'è già visto in precedenza che la sentenza, attraverso una compiuta motivazione, esclude del tutto che al danneggiato possa essere riconosciuta la perdita della capacità lavorativa specifica.

Il quarto motivo del ricorso principale censura la sentenza per non avere, rispetto al danno subito da P.C. proceduto all'adeguata personalizzazione del danno stesso e per averle riconosciuto il danno morale nella misura del 50% del danno biologico.

Il motivo è inammissibile, siccome la questione appare af-fatto nuova in questa sede, né i ricorrenti illustrano, sotto il profilo dell'omessa pronuncia, in quale sede ed in quale momento processuale la questione stessa sia stata proposta.

Per le medesime ragioni è inammissibile il quinto motivo del ricorso principale, con il quale i ricorrenti lamentano che non sia stata valutata la risarcibilità della lesione da perdita di capacità lavorativa della C..

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 30 Dicembre 2015 16:46

La Corte rigetta i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.